



**Ministero della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale**

VADEMECUM PER L'EMISSIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Sommario

1. A che cosa serve un vademecum per l'emissione del mandato d'arresto europeo (M.a.e.);
2. In che cosa consiste l'emissione del M.a.e.;
3. I presupposti per l'emissione del M.a.e.:
 - a) titolo esecutivo;
 - b) limiti di pena;
 - c) principio di proporzionalità;
4. L'emissione del M.a.e., in relazione alle procedure esecutive (art. 28, co.1,lett. B, legge 22 aprile 2005, n. 69);
5. L'emissione del M.a.e., quando l'ordine di esecuzione costituisce un cumulo di più condanne;
6. L'emissione del M.a.e. basato sull'ordinanza di custodia cautelare;
7. La perdita di efficacia del M.a.e. basato sull'ordinanza di custodia cautelare;
8. I compiti del Ministro della Giustizia;
9. La segnalazione nel S.i.s. della persona ricercata e la diffusione delle ricerche tramite INTERPOL;
10. Guida alla compilazione del modello del M.a.e.

PARTE I

1. A CHE COSA SERVE UN VADEMECUM PER L'EMISSIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

1.1. La legge 22 aprile 2005, n. 69, in esecuzione della Decisione Quadro n. 2002/584/GAI, ha introdotto una disciplina speciale dei rapporti giurisdizionali con gli altri Stati membri dell'Unione Europea¹⁾, finalizzati all'arresto e alla consegna delle persone ricercate.

Tale disciplina si sostanzia nell'introduzione dello strumento del Mandato di arresto europeo (d'ora in avanti M.a.e.) che sostituisce, entro certi limiti, l'analogo istituto dell'extradizione. Lo strumento estradizionale, infatti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione Europea trova oggi applicazione soltanto in via residuale, mentre resta pienamente applicabile nei rapporti con gli Stati non facenti parte dell'Unione Europea.

La legge n. 69 del 2005 introduce una disciplina autonoma del M.a.e., in deroga alle norme del Libro XI del codice di procedura penale in materia di estradizione, che restano applicabili soltanto in via residuale ed entro i limiti di compatibilità (art. 39, co.1, L. 69/2005).

A differenza dell'extradizione, l'emissione e l'esecuzione del M.a.e. sono attività riservate all'autorità giudiziaria, mentre il Ministro della Giustizia svolge una funzione amministrativa che

¹⁾ Si ricorda che, dal 1 gennaio 2007, l'Unione Europea è formata da 27 Stati Membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

consiste nel ricevere i mandati d'arresto da eseguire in Italia e nel trasmettere i mandati emessi dai giudici e dai pubblici ministeri italiani, provvedendo alla traduzione degli atti.

1.2. L'emissione del M.a.e. ha una diretta rilevanza sul piano dei rapporti internazionali dello Stato. Di qui, la necessità di favorire buone prassi rendendo il più possibile uniformi i presupposti e le modalità di emissione del M.a.e. da parte dei giudici e dei pubblici ministeri competenti a provvedere a seconda che il M.a.e. sia basato sull'ordinanza di custodia cautelare o sull'ordine di esecuzione della pena (art. 28, co. 1, L. 69/2005).

Questo vademecum concerne le modalità pratiche per l'emissione del mandato d'arresto europeo, in relazione all'uso tanto del modello M.a.e., quanto dei protocolli per la diffusione delle ricerche nel Sistema informativo Schengen (S.i.s.), ai sensi dell'art. 29, co. 2, L. 69/2005.

L'obiettivo è quello di agevolare l'applicazione pratica del nuovo strumento di cooperazione giudiziaria e di contribuire alla diffusione della cultura del mutuo riconoscimento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale dell'autorità giudiziaria.

2. IN CHE COSA CONSISTE L'EMISSIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

2.1. L'emissione del M.a.e. consiste nella predisposizione del modello, nella trasmissione dello stesso al Ministero della Giustizia e nella segnalazione della persona ricercata nel S.i.s..

Per quanto attiene al modello, il giudice e il pubblico ministero sono tenuti a utilizzare quello contenuto nella citata Decisione Quadro (Annesso), senza modificarlo.

Il modello contiene tutti gli elementi costitutivi del M.a.e. indicati nell'art. 30, L. 69/2005 e il suo impiego è in linea con il principio d'interpretazione conforme che obbliga l'autorità giudiziaria ad applicare il diritto interno secondo le disposizioni e gli obiettivi della decisione quadro, seppur nei limiti che derivano dal divieto di interpretazione *contra legem* (Corte di giustizia delle Comunità europee (grande sezione), sentenza 16 giugno 2005, C -105/03, Pupino; Cass., sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio 2007, Ramoci).

Eventuali modifiche del modello potrebbero alterare i requisiti di contenuto e forma del M.a.e., stabiliti direttamente dalla decisione quadro, con il rischio di pregiudicare il buon esito della cooperazione giudiziaria e di determinare violazioni del mutuo riconoscimento.

2.2. L'emissione del M.a.e., tramite l'apposito modello, deve essere accompagnata dalla diffusione delle ricerche, attraverso i servizi di cooperazione internazionale a ciò preposti.

In particolare, quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, il giudice e il pubblico ministero "di emissione" dispongono direttamente la segnalazione del ricercato nel S.i.s. ai fini del suo arresto sul territorio di uno Stato dell'area Schengen.

In questi casi, l'autorità giudiziaria dovrà comunicare di aver ordinato la segnalazione nel S.i.s. al Ministro della Giustizia, affinché questi provveda all'estensione delle ricerche in campo internazionale, attraverso il canale INTERPOL.

3. I PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL M.A.E.: A) DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITÀ; B) LIMITI DI PENA; C) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

3.1. La decisione sull'emissione del mandato d'arresto europeo è rimessa al giudice e, nella fase esecutiva, al pubblico ministero.

Ad essi spetta valutare: a) la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del M.a.e. (artt. 28 e 29, co. 1, L. 69/2005; b) l'*an debeat*ur in merito alla richiesta di arresto e consegna da rivolgere agli altri Stati membri.

I presupposti di legge sono tre: 1) che siano stati emessi, nel procedimento penale, un'ordinanza di custodia cautelare o un ordine di esecuzione della pena detentiva; 2) che l'imputato o il condannato, qualunque sia la loro nazionalità, siano residenti, domiciliati o dimoranti in un altro Stato membro ovvero risulti possibile la loro presenza sul territorio di un altro Stato membro; 3) che ricorrano determinati limiti di pena.

3.2. Il presupposto indicato sub 2) ricorre quando risulta provata la residenza, il domicilio o la dimora del ricercato sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero quando vi siano altri elementi per ritenere che la persona si trovi in uno Stato membro.

In generale, tali elementi scaturiscono quasi sempre dal processo verbale di vane ricerche, redatto dall'ufficiale di p.g. incaricato di eseguire il provvedimento restrittivo che attesta l'irreperibilità dell'imputato o del condannato.

Tuttavia, ai fini della segnalazione del latitante nel S.i.s., non è sufficiente una generica attestazione del possibile espatrio della persona ricercata ma occorre che l'autorità giudiziaria acquisisca elementi specifici, quali ad esempio, una segnalazione di polizia che attesti la presenza del ricercato nella cd. area Schengen, ovvero l'esistenza di rapporti, professionali o parentali, del ricercato con un altro Stato membro o la sua partecipazione ad attività criminali transnazionali. L'art. 29, co. 2, L. 69/2005 prevede, infatti, che l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento nel S.i.s. del nominativo della persona ricercata "quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea...".

Inoltre, è opportuno che l'autorità giudiziaria, prima di provvedere a norma dell'art. 29, co. 2, L. 69/2005, attenda il tempo necessario per escludere che la persona, già dichiarata irreperibile e inserita nel circuito nazionale dei ricercati, possa essere arrestata a distanza di pochi giorni sul territorio nazionale stesso.

3.3. I limiti di pena per l'emissione del M.a.e. sono diversi a seconda che il mandato d'arresto si basi su una misura cautelare ovvero sull'ordine di esecuzione della pena.

Nel primo caso, l'art. 28, co. 1, lett. a) L. 69/2005, rinvia implicitamente ai limiti di cui all'art. 280 c.p.p., con la conseguenza che la pena edittale per l'emissione del M.a.e. coincide di fatto con quella prevista per l'applicazione della custodia cautelare (quattro anni, per la custodia in carcere; tre, per gli arresti domiciliari). Nel secondo caso, la legge prevede il limite di un anno ma soprattutto subordina l'emissione del M.a.e. alla condizione che nel procedimento interno l'esecuzione della pena detentiva non sia stata sospesa (cfr. art. 656 c.p.p.).

E' a questi limiti di pena che devono attenersi il giudice e il pubblico ministero "di emissione" e non a quelli diversi e più bassi (rispettivamente un anno e quattro mesi) previsti nell'art. 2 della decisione quadro.

3.4. Ai fini dell'emissione del M.a.e., i limiti di pena rivestono la stessa funzione di quelli previsti nel procedimento di estradizione: si tratta, cioè, di limiti minimi al di sotto dei quali non è consentita l'emissione del mandato d'arresto europeo (o la domanda di estradizione). Al di sopra di tali limiti, il giudice e il pubblico ministero possono emettere il mandato d'arresto europeo, ma non vi sono obbligati, essendo necessario valutare la sussistenza di ogni altro presupposto..

3.5. La valutazione sull'*an debeat*ur consiste nell'apprezzamento degli elementi di cui l'autorità giudiziaria dispone nella fattispecie concreta. Tuttavia, è possibile individuare alcuni criteri generali ai quali dovrebbe in ogni caso attenersi l'operatore pratico.

In primo luogo, l'arresto e la consegna possono essere richiesti, ad un altro Stato membro, soltanto ai fini dell'effettiva esecuzione del provvedimento detentivo emesso nel procedimento penale. Per questo motivo la legge, da una parte, non consente di emettere il M.a.e. in presenza di misure coercitive non custodiali (artt. 281-283 c.p.p.) che comporterebbero l'immediata liberazione della persona dopo la consegna; dall'altra, prevede espressamente la perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo, già emesso dal giudice, nei casi di estinzione della custodia cautelare (art. 31, L. 69/2005).

In secondo luogo, la stretta correlazione tra lo *status detentionis* e il mandato d'arresto europeo ne rende problematica l'emissione sulla base della misura degli arresti domiciliari (art. 28, co. 1, lett. a) L. 69/2005, in relazione all'art. 284 c.p.p.), inducendo in questi casi il giudice ad adottare particolari cautele.

In terzo luogo, la valutazione sull'*an debeat*ur non può prescindere dal fatto che l'emissione del M.a.e. è soggetta a limiti di ragionevolezza e proporzionalità sui quali si fonda l'azione comune dell'Unione europea, nel settore della cooperazione giudiziaria (Trattato sull'Unione europea, art.

5).

3.6. Ciò porta a ritenere che il giudice e il pubblico ministero, quando agiscono come autorità “di emissione” del M.a.e., devono operare una duplice valutazione.

Sul piano interno, essi dovranno tener conto della gravità del reato, della personalità dell'autore, dell'entità della pena e della durata della misura cautelare, anche in considerazione della scadenza dei termini di fase.

Sul piano internazionale, si dovrà tener conto che dall'emissione del M.a.e. scaturisce una complessa attività di cooperazione internazionale tra organi di polizia e autorità giudiziarie e che l'esecuzione del mandato d'arresto comporta l'arresto e la detenzione, in un altro Stato, per un lungo periodo di tempo (secondo la decisione quadro, la deliberazione sulla consegna della persona deve intervenire entro 60 giorni dall'arresto, prorogabili di 30 giorni e il trasferimento nello Stato di emissione dovrebbe avvenire nei successivi 10 giorni; ma, nella pratica, i termini possono essere più lunghi).

3.7. Nella prassi applicativa, la valutazione sull'*an debeat* può essere molto diversa da Stato membro a Stato membro e a seconda dell'autorità che procede.

Ad esempio, si sono verificati casi in cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso sulla base di provvedimenti restrittivi adottati per la detenzione di 0,45 grammi di cannabis; di 0,15 grammi di eroina; di tre pasticche di ecstasy; per il furto di due autovetture; per la guida di veicoli in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso alcolemico accertato (0,81 mg/l) di poco superiore ai limiti minimi; per il furto di maialini.

Queste fattispecie, pur rientrando nel campo di applicazione del mandato d'arresto europeo in quanto rispettano i limiti minimi di pena fissati dalla decisione quadro (art. 2) e dalla legge dello Stato di emissione, hanno fatto dubitare della necessità dell'uso del M.a.e. anche in considerazione del fatto che la mancata emissione del mandato d'arresto non vanifica l'esercizio dell'azione penale, né si traduce in impunità del condannato, posto che il provvedimento detentivo è valido ed eseguibile sul territorio nazionale.

4. L'EMISSIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO, IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE

4.1. Quando si procede in base ad un ordine di esecuzione della pena detentiva, l'emissione del M.a.e. (anche attraverso la segnalazione nel Sistema informativo Schengen, ad esso equivalente, ex art. 29, co. 2, L. 69/2005) è funzionale alla concreta attuazione del cd. rapporto punitivo.

In questi casi, l'arresto e la consegna del condannato dovrebbero essere richiesti, agli altri Stati membri, per fattispecie di una certa gravità e comunque in vista dell'effettiva esecuzione della pena detentiva. L'emissione del M.a.e. sarebbe quindi irragionevole quando è possibile formulare *ex ante* una prognosi favorevole di applicabilità dei benefici penitenziari.

4.2. Nell'estradizione esecutiva, la prassi è nel senso che la domanda di estradizione o la richiesta di arresto a scopo estradizionale non sono formulate, in generale, nei casi di pene detentive non superiori a 4 anni (circolari ministeriali VC/2180/95/DU del 30 ottobre 1997 e VV/1842/95/DU del 28 giugno 2000).

Questo criterio può essere seguito anche nella nuova procedura di consegna, come già indicato nelle direttive in materia di mandato d'arresto europeo emesse dalle Procure Generali della Repubblica presso le Corti d'Appello di Roma (15 novembre 2005), Firenze (16 novembre 2005) e Bari (20 marzo 2008).

Si tratta di un criterio coerente con la previsione di legge che subordina l'emissione del M.a.e. alla circostanza che non operi la sospensione dell'esecuzione della pena (art. 28, co. 1, lett. b), in relazione all'art. 656, co. 5, c.p.p.).

4.3. Dall'art. 28, co. 1, lett. b), in relazione all'art. 656, co. 5, c.p.p., consegue che il p.m. presso il giudice dell'esecuzione deve astenersi dall'emettere il M.a.e. quando la pena detentiva, anche se

superiore ad un anno, non può essere eseguita, ad esempio perché opera la sospensione d'ufficio dell'esecuzione o perché appare probabile che l'ordine di esecuzione possa essere sospeso anche su richiesta dell'interessato.

In particolare, l'emissione del M.a.e. può essere esclusa quando ricorrono i presupposti per la concessione di una misura alternativa alla detenzione (artt. 47, 47-ter e 50, co. 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni) oppure quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o a sei anni, nei casi di cui agli articoli 90 e 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

4.4. Quando, invece, l'ordine di esecuzione non deve essere sospeso – ad esempio, perché ricorrono le condizioni di cui all'art. 656, commi 7 e 9 c.p.p. – l'emissione del M.a.e. è sempre possibile purché si tratti di pene superiori a un anno di reclusione.

In questi casi, la decisione di emettere il M.a.e. dovrà basarsi sulla natura del reato, sulla personalità dell'autore, sul fatto che si tratta di un residuo di maggior pena (ove si tratti di circostanza indicativa di un reato di elevata gravità) secondo una valutazione caso per caso dell'autorità giudiziaria.

5. L'EMISSIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO, NEI CASI IN CUI L'ORDINE DI ESECUZIONE COSTITUISCE UN CUMULO DI PIÙ CONDANNE

5.1. Nei casi di consegna esecutiva, si sono verificate alcune difficoltà quando l'ordine di esecuzione richiamato nel M.a.e. è basato su provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti, emesse per reati diversi ex art. 663 c.p.p..

Nel modello M.a.e., infatti, è previsto che l'autorità di emissione indichi la singola sentenza di condanna, compresa nel provvedimento di cumulo, per la quale viene emesso il mandato d'arresto europeo. Ne consegue che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un M.a.e. per ciascuna delle sentenze riunite nel cumulo e per le quali ricorrano i presupposti generali di emissione del M.a.e..

In particolare, nel campo b) del modello M.a.e., andrà indicato sia il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (punto 1), sia la sentenza in relazione alla quale viene emesso il mandato d'arresto (punto 2).

Nel campo c) andrà invece indicata sia la pena complessiva stabilita con il provvedimento di unificazione di pene concorrenti sia quella relativa alla singola sentenza per la quale si emette il M.a.e. (punto 2), con la precisazione che, in caso di rifiuto della consegna per alcuna delle sentenze comprese nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, l'autorità giudiziaria italiana provvederà a rideterminare la pena da eseguire, eliminando quella inflitta per i reati per i quali la consegna è stata rifiutata, in applicazione del principio di specialità.

Qualora l'autorità dello Stato membro di esecuzione volesse conoscere la pena stabilita in ciascuna delle sentenze, formulerà un'apposita richiesta di informazioni supplementari (art. 15, § 2, decisione quadro). A tal fine è bene trasmettere copia del provvedimento di unificazione di pene concorrenti sia al Ministero della Giustizia sia alla Divisione S.I.re.N.E..

5.2. Problemi analoghi si presentano anche per la segnalazione nel S.i.s. della persona ricercata (art. 29, co. 2, L. 69/2005).

In questo caso, il p.m. dovrà compilare tanti formulari Schengen "A+M" quante sono le singole sentenze per le quali viene richiesto l'arresto indicando, nella nota di accompagnamento indirizzata alla competente Divisione S.I.re.N.E., in relazione a quale sentenza dovrà essere effettuata la segnalazione nel S.i.s..

L'attuale architettura del Sistema informativo Schengen consente infatti l'inserimento di una sola segnalazione (cd. *hit*) per ciascun nominativo.

La segnalazione corrisponde, generalmente, alla sentenza relativa alla condanna principale, rispetto alla quale le altre sentenze vengono indicate "a corredo".

In seguito alla comunicazione dell'arresto del latitante, la Divisione S.I.re.N.E. nazionale potrà informare la corrispondente Divisione S.I.re.N.E. dello Stato membro di esecuzione dell'esistenza di più provvedimenti di condanna e di più mandati d'arresto europei emessi nei

confronti della persona arrestata.

5.3. L'art. 32, L. 69/2005 indica gli effetti che il principio di specialità produce sul lato attivo della procedura di consegna.

Nei confronti della persona consegnata è possibile mettere in esecuzione soltanto la pena applicata con la singola sentenza indicata nel campo b) punto 2 del modello M.a.e..

Pertanto, quando nei confronti della stessa persona siano stati emessi più M.a.e. "esecutivi" è necessario che l'autorità dell'altro Stato membro provveda in relazione a ciascuno di essi deliberando sulla consegna della persona arrestata.

5.4. In sintesi, quando l'ordine di esecuzione è basato su un provvedimento di unificazione pene concorrenti, il pubblico ministero "di emissione" dovrà: a) individuare per quali delle pene "cumulate" deve essere emesso il M.a.e.; b) emettere un singolo M.a.e. per ciascuna sentenza da eseguire; c) indicare alla Divisione S.I.re.N.E. in relazione a quale sentenza deve essere effettuata la segnalazione nel S.i.s.;

d) verificare che l'autorità di esecuzione abbia effettivamente provveduto in relazione a ciascuno dei M.a.e. emessi nei confronti della persona arrestata.

Qualora il cumulo venga modificato per la sopravvenienza di nuovi provvedimenti di condanna, è necessario distinguere a seconda che la persona sia già stata consegnata o meno.

In quest'ultimo caso, occorre emettere un ulteriore M.a.e. e inviarlo all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Nel primo caso, invece, si dovrà interpellare la persona per acquisire l'eventuale dichiarazione di rinuncia al beneficio della specialità riguardo all'ulteriore condanna (artt. 32-26, co. 2, lett. f), L. 69/2005 e art. 27, § 3, lett. g) ed f), decisione quadro).

In caso di rinuncia al beneficio della specialità, non occorre emettere alcun M.a.e. per eseguire la nuova sentenza cumulandola con le altre. Se invece l'interessato non rinuncia al beneficio della specialità, è necessario emettere un ulteriore M.a.e., in relazione alla nuova sentenza, inoltrandolo all'autorità giudiziaria dell'esecuzione come richiesta di assenso, ai sensi dell'art. 27, §§ 3 e 4, della decisione quadro.

Se l'assenso è accordato può farsi luogo al nuovo cumulo comprensivo della nuova sentenza.

6. L'EMISSIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO BASATO SULL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

6.1. In base all'art. 28. co. 1, lett. a) L.69/2005, il M.a.e. viene emesso dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari.

La norma riflette la natura strumentale del mandato d'arresto europeo e il conseguente necessario raccordo tra il M.a.e. e l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento penale.

Dall'applicazione pratica di questa norma sono derivati due problemi.

6.2. Il primo riguarda il M.a.e. basato sull'ordinanza che applica gli arresti domiciliari.

In questo caso, ragioni di ordine pratico e sistematico suggeriscono di adottare particolari cautele anche in considerazione del fatto che la decisione quadro non prevede la misura degli arresti domiciliari e la maggior parte degli Stati membri non riconosce a tale misura effetti equivalenti alla custodia in carcere.

In alcuni casi, si è verificato che il M.a.e. emesso dal giudice italiano non è stato eseguito in quanto basato sul provvedimento degli arresti domiciliari.

In altri casi, invece, l'autorità dello Stato membro di esecuzione, dopo l'arresto della persona ricercata, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere per tutto il corso della procedura passiva, sino alla consegna della persona all'Italia. Ciò configura un sostanziale aggravamento della misura cautelare emessa nel procedimento penale, al di fuori della procedura di cui all'art. 299, co. 4, c.p.p..

6.3. Il secondo problema deriva dal fatto che l'art. 28, co. 1, lett. a) L. 69/2005 attribuisce la competenza a provvedere non al giudice presso cui il procedimento è pendente ma al giudice che ha emesso la misura cautelare.

Questa norma può determinare complicazioni sul piano applicativo quando non vi sia contestualità tra l'applicazione della misura cautelare e l'emissione del M.a.e..

Del resto, la prassi dimostra che: 1) la necessità di emettere il mandato d'arresto europeo può manifestarsi a distanza di tempo dall'applicazione della misura cautelare si pensi al caso in cui sopravvengano elementi che dimostrano la presenza del latitante in un altro Stato membro;

2) la localizzazione e l'arresto del ricercato possono verificarsi a distanza di tempo dalla diffusione delle ricerche tramite la segnalazione nel S.i.s..

In entrambi i casi, il procedimento penale e il fascicolo ad esso relativo, potrebbe pendere dinanzi ad un giudice diverso da quello che aveva emesso la misura cautelare su cui si basa il M.a.e. (campo b) punto 1 del modello).

Ciò determina il rischio di un conflitto negativo di competenza tra il giudice del dibattimento che procede ed il giudice delle indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare nella fase delle indagini preliminari.

In attesa che l'interpretazione della norma sulla competenza si consolidi, sembra opportuno che il giudice provveda contestualmente a disporre la segnalazione nel S.i.s. (art. 29, co. 2, L. 69/2005) e ad emettere il M.a.e. (art. 28, co. 1, L. 69/2005).

Ciò consentirebbe di evitare che il M.a.e. debba essere predisposto a distanza di tempo dalla segnalazione nel S.i.s. ad opera di un giudice diverso.

In questo caso, il giudice dovrà procedere nel modo seguente: a) trasmettere i formulari Schengen "A+M" alla Divisione S.I.re.N.E. del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Direzione Centrale della Polizia Criminale - del Ministero dell'Interno, per la segnalazione ex art. 95 della Convenzione Schengen; b) trasmettere copia di essi al Ministero della Giustizia; c) trasmettere il modello del mandato d'arresto europeo al Ministro della Giustizia (art. 4, co. 2, L. 69/2005) il quale, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuto arresto, provvederà alla traduzione del M.a.e. ed alla sua trasmissione all'autorità competente a decidere sulla consegna.

6.4. Un'altra questione riguarda la delega al pubblico ministero delle attività sopra indicate.

Ciò consentirebbe di sollevare il giudice che ha emesso il M.a.e. dalle incombenze amministrative imputandole, per analogia, all'organo titolare dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari nel procedimento domestico (art. 293 c.p.p.).

Per quanto non espressamente prevista dalla legge, tale soluzione è fondata sul rinvio generale alle norme del codice di procedura penale (art. 39, co. 1, L.69/2005) e non incontra ostacoli d'ordine sistematico.

In particolare, non è ostativa la circostanza che il M.a.e. venga emesso dal giudice anche in assenza di petitum del p.m., a differenza di quanto previsto per le misure cautelari dall'art. 291 c.p.p..

In realtà, il M.a.e. non costituisce una nuova, autonoma, misura coercitiva ma, come l'extradizione, è strumentale all'esecuzione del provvedimento detentivo emesso nel procedimento penale secondo la legge processuale dello Stato. Esso serve quindi a fare eseguire la misura cautelare che il giudice ha già applicato, su richiesta del pubblico ministero, nel procedimento interno.

Inoltre, la soluzione prospettata consentirebbe al Procuratore Generale di essere prontamente informato dell'avvio della procedura attiva di consegna, sia ai fini dell'estensione delle ricerche in campo internazionale attraverso la Divisione INTERPOL del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Direzione Centrale della Polizia Criminale - del Ministero dell'Interno (v. circolare del Ministro della Giustizia VV/1842/95/DU del 28 giugno 2000, in relazione all'art. 720 c.p.p.); sia ai fini della comunicazione al Ministro della Giustizia del provvedimento di revoca, annullamento o perdita di efficacia della misura restrittiva della libertà personale su cui è basato il M.a.e. (art. 31 della legge n. 69).

6.5. Infine, va ricordato che può verificarsi un mutamento del provvedimento restrittivo posto a fondamento del M.a.e..

In particolare, può accadere che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in base alla quale l'autorità giudiziaria aveva originariamente emesso il M.a.e. e disposto la segnalazione del ricercato nel S.i.s., venga sostituita dall'ordine di esecuzione della pena, in seguito alla condanna definitiva.

In questi casi, è necessario provvedere sia all'aggiornamento della segnalazione nel S.i.s., attraverso la compilazione di nuovi formulari Schengen "A+M", sia all'emissione di un nuovo mandato d'arresto europeo, che sostituisce il precedente.

Inoltre, l'autorità giudiziaria deve comunicare le modifiche intervenute al Ministero della Giustizia affinché si possa provvedere all'aggiornamento delle ricerche eventualmente diffuse in campo internazionale attraverso l'INTERPOL.

7. LA PERDITA DI EFFICACIA DEL M.A.E. BASATO SULL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

7.1 Il M.a.e., emesso dal giudice che ha applicato l'ordinanza di custodia cautelare, perde efficacia quando la stessa ordinanza è revocata, annullata, o diventa inefficace sulla base delle ordinarie regole processuali (artt. 272 ss. c.p.p.), implicitamente richiamate dall'art. 31 della legge 69/2005.

La perdita di efficacia del M.a.e. opera di diritto, senza un provvedimento *ad hoc* di revoca o annullamento del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità di emissione.

In questi casi, è necessario provvedere alla cancellazione della segnalazione nel S.I.S., nonché alla revoca delle ricerche diffuse tramite INTERPOL.

Vi è pertanto l'obbligo per l'autorità giudiziaria di dare immediata comunicazione dell'estinzione della misura cautelare al Procuratore generale il quale, a sua volta, deve darne informazione al Ministro della Giustizia.

Pertanto dall'art. 31 della legge 69/2005 deriva la necessità di un coordinamento tra gli uffici coinvolti nella procedura attiva di consegna che consenta al Procuratore generale di essere tempestivamente informato del venir meno della custodia cautelare e della sopravvenuta inefficacia del M.a.e..

Tale necessità è già stata segnalata con la circolare n. 1-1489/05/DU del 24 giugno 2005 del Ministero della Giustizia che richiama l'applicazione della circolare ministeriale n. 545 del 20 giugno 1990, relativa alla cd. provvisoria esecuzione.

Si tratta di un adempimento di grande importanza, in quanto da esso dipende l'esattezza, attualità e liceità delle segnalazioni immesse nel S.i.s., di cui è responsabile lo Stato che ha effettuato la segnalazione (art. 105 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 388). Quando invece all'esito della procedura di consegna la persona arrestata viene trasferita in Italia, la cancellazione della segnalazione nel S.i.s. e la revoca delle ricerche in campo internazionale tramite Interpol, sono operate direttamente dai competenti Servizi di cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'Interno, che ne danno comunicazione al Ministro della Giustizia.

8. I COMPITI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

8.1. Nella nuova procedura di consegna, il Ministro della Giustizia agisce in qualità di autorità centrale ai sensi dell'art. 4 L. 69/2005.

In particolare, nella fase attiva, il Ministro della giustizia: a) riceve dal giudice o dal p.m. "di emissione", il M.a.e. e i formulari Schengen "A+M", ad esso equivalenti (art. 29, co. 2, L. 69/2005); b) riceve dalla Divisione nazionale S.I.re.N.E. o dalla Divisione INTERPOL, la comunicazione dell'avvenuto arresto della persona ricercata; c) provvede alla traduzione del M.a.e. nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione ed alla successiva trasmissione all'autorità competente per la decisione sulla consegna.

In concreto, l'esercizio di questi compiti è delegato, con decreto ministeriale, al Direttore generale della giustizia penale ed al Direttore dell'ufficio II della medesima direzione generale, già titolari di analoghe competenze in materia di estradizione.

8.2. Quanto alla trasmissione del M.a.e., la decisione quadro prevede la libertà dei mezzi di trasmissione che svincola la circolazione dell'atto dall'osservanza di formalità predeterminate. Di norma, non è richiesta la trasmissione dell'originale del M.a.e. né di una sua copia autenticata (Cass., Sez. VI pen., sentenza 8 maggio 2006, Cusini).

Il M.a.e. può, infatti, essere trasmesso con qualsiasi mezzo sicuro, idoneo a produrre una registrazione scritta, purché consenta all'autorità di esecuzione di verificarne la provenienza e l'autenticità (art. 10, § 4, della decisione quadro).

Tuttavia, le legislazioni degli altri Stati in materia di mandato d'arresto europeo possono disporre diversamente e può quindi accadere che lo Stato membro di esecuzione richieda al Ministro della Giustizia di acquisire e trasmettere l'originale del M.a.e. emesso dal giudice o dal pubblico ministero.

8.3. Infine, rientra tra i compiti dell'autorità centrale l'analisi quantitativa dei dati relativi all'emissione dei mandati d'arresto europei da parte dei giudici e dei pubblici ministeri e la trasmissione, degli stessi dati, alla Commissione europea ed al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea per le periodiche valutazioni sull'applicazione della procedura di consegna negli Stati membri (art. 34 della decisione quadro).

L'esercizio di tali compiti consente anche di verificare se nei confronti della persona ricercata siano già stati emessi altri mandati d'arresto europei ovvero siano già state disposte le ricerche nell'area Schengen o in campo internazionale.

Risulta quindi di particolare importanza la comunicazione al Ministro della Giustizia della segnalazione nel S.i.s., cui è tenuta l'autorità giudiziaria, trattandosi di atto equivalente al mandato d'arresto europeo e che rientra nella previsione dell'art. 28, co. 2 L. 69/2005 (in tal senso, v. circolare ministeriale n. 1-1489/05/U del 24 giugno 2005).

9. LA SEGNALAZIONE NEL S.I.S. DELLA PERSONA RICERCATA E LA DIFFUSIONE DELLE RICERCHE TRAMITE INTERPOL

9.1. L'emissione del M.a.e. è, di norma, preceduta o accompagnata dalla diffusione delle ricerche per l'arresto della persona, attraverso i Servizi di cooperazione internazionale a ciò preposti (S.I.re.N.E., per l'area Schengen, e INTERPOL, per il resto del mondo).

Queste procedure sono necessarie non soltanto quando la localizzazione della persona è sconosciuta (art. 29, co. 2, L. 69/2005) ma anche quando è incerta o vi è il rischio che la persona possa cambiare il proprio domicilio.

In particolare, la segnalazione nel S.i.s. può essere disposta anche nei casi in cui la localizzazione è nota o particolarmente qualificata – ad esempio, quando la persona è detenuta per altra causa in uno Stato membro – non potendosi escludere che, nelle more della procedura di consegna, la persona possa essere liberata o comunque sottrarsi all'esecuzione del M.a.e..

In questi casi, il giudice o il pubblico ministero, prima o contestualmente all'emissione del M.a.e. per mezzo dell'apposito modello, potranno provvedere con le modalità di seguito descritte.

9.2. Per l'area Schengen, l'autorità giudiziaria "di emissione" dispone direttamente la segnalazione nel S.i.s., prevista dall'art. 95 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 388), richiamata sia nell'art. 9 § 3 della decisione quadro, sia nell'art. 29, co. 2, L. 69/2005.

Su disposizione dei giudici e pubblici ministeri, tale segnalazione viene effettuata dalla Divisione S.I.re.N.E. della Direzione Centrale di Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno.

In concreto, la procedura consiste nell'immissione, nella base di dati, di due formulari Schengen (formulario A e formulario M) predisposti dall'A.g., e ha effetti limitati agli Stati dell'Unione europea che facciano parte del Sistema informativo Schengen.

9.3. La diffusione delle ricerche presuppone l'identificazione della persona ricercata.

In particolare, nel formulario "A+M" e nel M.a.e., l'autorità giudiziaria deve inserire in modo esatto e completo il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del ricercato anche per evitare l'arresto di persone aventi le medesime generalità.

A tale riguardo, l'art. 105 C.a.a.s. stabilisce che lo Stato che ha effettuato la segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dei dati inseriti nel S.i.s..

Infine, nel disporre la segnalazione nel S.i.s., ai sensi dell'art. 29, co. 2, L. 69/2005, occorre assicurare che i competenti uffici di polizia abbiano effettuato l'inserimento dei dati relativi alla persona ricercata anche nel Sistema Informatizzato Interforze di polizia, attivo a livello nazionale, per consentire alla Divisione S.I.re.N.E. e alla Divisione INTERPOL il necessario confronto del dato, al momento della diffusione delle ricerche all'estero (v. circolare del Ministero della Giustizia n. VV-1842-95/DU del 15 maggio 2000).

9.4. Attualmente, per garantire che le ricerche della persona siano estese all'area di tutta l'Unione europea, è necessario che alla segnalazione ex art. 95 C.a.a.s. si accompagni la diffusione delle ricerche tramite l'O.I.C.P.- INTERPOL della Direzione Centrale di Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno.

A differenza della segnalazione nel S.i.s., la diffusione delle ricerche tramite INTERPOL non corrisponde a un M.a.e. e deve essere disposta dal Ministro della Giustizia, su parere del Procuratore Generale, secondo le procedure previste per l'arresto a scopo estradizionale.

Per questo motivo, l'autorità giudiziaria o la Divisione S.I.re.N.E. comunicano al Ministro della Giustizia l'inserimento della persona ricercata nel S.i.s..

L'estensione delle ricerche tramite l'INTERPOL è imposta anche da altri motivi.

In primo luogo, dev'essere considerata l'esigenza delle forze di polizia di garantire che i dati relativi alle persone ricercate vengano inseriti nei due sistemi, in modo da assicurare la corrispondenza tra le ricerche in ambito S.I.RE.N.E.-UE (S.i.s./M.a.e.) e le ricerche in ambito INTERPOL.

In secondo luogo, la libera circolazione delle persone da uno Stato membro all'altro e gli spostamenti dallo spazio dell'Unione europea al resto del mondo, suggeriscono di assicurare la massima estensione alle ricerche finalizzate all'arresto e alla consegna.

Del resto, il S.i.s. costituisce soltanto una misura di controllo sullo spazio comune europeo che compensa l'abolizione delle frontiere interne ma non modifica né collide con il tradizionale sistema per la cattura dei latitanti per mezzo dell'INTERPOL che resta pertanto il naturale destinatario delle ricerche internazionali e della relativa documentazione.

Quanto alla base giuridica del ricorso all'INTERPOL, nel sistema del mandato d'arresto europeo, va ricordato che esso è espressamente previsto nell'art. 10, § 3 della decisione quadro, in tutti i casi in cui non sia possibile avvalersi del Sistema di informazione Schengen. Ne consegue che, anche in carenza di un'espressa previsione di legge, l'uso del sistema INTERPOL è consentito dal principio d'interpretazione conforme.

Sul piano interno, la circolare n. 1-1489/05/DU del Ministero della Giustizia del 24 giugno 2005 ha già previsto che la diffusione delle ricerche debba effettuarsi - anche nella nuova procedura di consegna - sia attraverso la Divisione S.I.re.N.E., per l'area Schengen, sia attraverso la Divisione INTERPOL, per gli Stati dell'Ue che non aderiscono all'area Schengen.

PARTE II

10. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DEL M.A.E.

(Specimen dei formulari S.I.S. A +M; Specimen di modello del M.a.e.;

Testo delle circolari citate)

10.1. Indicazioni generali circa l'emissione del M.a.e. sono già contenute nella circolare ministeriale del 24 maggio 2005.

Va ribadito che, nella procedura attiva di consegna, il giudice ed il pubblico ministero "di emissione" sono tenuti ad utilizzare il modello del M.a.e., senza modificarlo.

Si tratta del modello allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI (Annesso) e richiamato nella circolare n. 1-1489/05/DU del 24 giugno 2005 del Ministero della Giustizia.

Il modello è unico e deve essere utilizzato per l'emissione sia del M.a.e. basato sull'ordinanza di custodia cautelare sia del M.a.e. basato sull'ordine di esecuzione della pena.

Preferibilmente, l'autorità giudiziaria deve avvalersi di fogli elettronici da compilare attraverso i comuni programmi di videoscrittura, evitando di ricorrere alla scrittura manuale.

Il file contenente il documento in lingua italiana, che riproduce senza alcuna modifica il modello della decisione quadro, può essere scaricato e salvato sul proprio computer dal sito della Rete giudiziaria europea, alla pagina web:

http://www.ejn-crimjust.europa.eu/publications2007/12/Forms/IT_EAW_form.pdf.

La corretta compilazione del modello riduce le richieste di informazioni aggiuntive o complementari da parte dell'autorità di esecuzione che rallentano i tempi della procedura passiva di consegna.

Al modello non vanno allegati altri atti o documenti, a meno che non siano richiesti dall'autorità di esecuzione in quanto necessari ai fini della decisione.

In particolare, al modello non devono essere allegate l'ordinanza di custodia cautelare o la sentenza di condanna né relazioni sui fatti oggetto del procedimento penale.

Pertanto, è necessario e sufficiente che l'autorità giudiziaria trasmetta al Ministro della Giustizia il modello del M.a.e. per la sua traduzione ed il successivo invio alla competente autorità dello Stato membro di esecuzione (art. 4, co. 2 e 3 e art. 28, co. 2, L. 69/2005).

10.2. Il modello si compone di nove campi o box, contrassegnati dalle lettere da a) ad i), contenenti i dati e le informazioni che corrispondono agli elementi costitutivi del M.a.e..

Alcuni dati riguardano esclusivamente il M.a.e. esecutivo: si tratta di quelli previsti nel campo c), punto 3, relativo alla pena residua da scontare; nel campo d), relativo alle condanne in contumacia; nel campo h), relativo alle condanne all'ergastolo.

All'interno dello stesso campo, possono comparire indicazioni alternative.

Ad esempio, sono alternative tra loro le indicazioni previste nei punti 1 e 2 del campo b), che riguardano, rispettivamente, gli estremi dell'ordinanza di custodia cautelare (Ordinanza numero emessa il .../.../....., da, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi degli articoli 273, 274, 285 del codice di procedura penale) ed il numero della sentenza. Sono, inoltre, alternativi i punti 1, 2 e 3 del campo c), che riguardano la durata minima e massima della pena edittale e la durata della pena inflitta (e del residuo pena).

Infine, alcuni campi contengono indicazioni facoltative e corrispondono agli elementi eventuali del M.a.e.: è il caso del campo f), nel quale l'autorità di emissione può formulare osservazioni circa l'extraterritorialità della condotta, l'interruzione dei termini di prescrizione o le conseguenze del reato e del campo g), relativo alla richiesta di sequestro e consegna di beni a fini probatori.

È, inoltre, facoltativo il campo a), nella parte relativa ai segni distintivi e alla descrizione della persona ricercata che l'autorità di emissione può utilizzare, ad esempio, per indicare se si tratti di persona pericolosa, in ragione dei precedenti penali, della condotta per la quale si procede, del possesso di armi, etc..

10.3. È buona prassi che l'autorità di emissione inserisca, in ciascun campo del modello, un'indicazione espressa.

Ciò facilita la comprensione del M.a.e., da parte dell'autorità di esecuzione, evitando che possano sorgere equivoci circa la compilazione incompleta dell'atto.

A tal fine, nei campi non pertinenti ed in quelli facoltativi, il giudice ed il pubblico ministero "di emissione" possono inserire la dicitura "Non applicabile" o altra equivalente.

Inoltre, laddove l'autorità di emissione non disponga del dato o dell'informazione richiesti (p. es., la residenza e/o indirizzo, richiamati nel campo a) del modello), dovrà specificarlo, inserendo nel relativo campo la dicitura: "Sconosciuta" o altra equivalente.

Nella prassi, si è talvolta registrata l'omessa indicazione di dati o informazioni particolarmente rilevanti per la localizzazione del ricercato (ad esempio, la sua residenza o dimora o domicilio presso lo Stato membro di esecuzione). Tali dati o informazioni, se noti all'autorità giudiziaria che emette il M.a.e., dovranno essere riportati correttamente sul modello.

In altri casi, si è verificata l'omessa o incompleta indicazione, nel modello, della durata della pena prevista in relazione a ciascuno dei reati per i quali era stata emessa l'ordinanza cautelare (v. campo c) punto 1, del modello).

10.4. Il modello deve essere compilato in lingua italiana, ad eccezione del nome, cognome ed eventuali *alias* della persona ricercata (v. campo a) del modello) che vanno inseriti nella lingua di origine, senza traduzione.

La voce relativa agli *alias* include sia le false generalità della persona, sia eventuali soprannomi (da riportare tra virgolette) dell'imputato o del condannato.

Nella voce relativa ai segni distintivi ed alla descrizione della persona ricercata deve essere indicato se si tratta di persona pericolosa, ad esempio, per i precedenti penali o per i reati per i quali si procede, e se è in possesso di armi.

10.5. Ai fini della corretta emissione del M.a.e., rivestono particolare importanza il campo d) ed il campo e) del modello.

Il campo d) presuppone che il M.a.e sia basato su una sentenza di condanna pronunciata in contumacia e distingue, al suo interno, due casi.

Il primo, più frequente, è quello in cui l'imputato era a conoscenza di essere sottoposto al procedimento penale e si è volontariamente sottratto al giudizio. A titolo esemplificativo, gli elementi che dimostrano tale conoscenza possono essere rappresentati dalla nomina di un difensore di fiducia, dall'esistenza di una procura speciale per il giudizio abbreviato, dalla proposizione di un'impugnazione, etc..

Il secondo caso, invece, riguarda le garanzie che l'ordinamento giuridico italiano offre all'imputato contumace e che consistono nelle norme di cui all'art. 175 c.p.p., modificato dall'art. 1 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge del 22 aprile 2005, n. 60, che devono essere, pertanto, indicate nel campo d) del formulario.

10.6. Il campo e) contiene le indicazioni relative al reato per il quale viene emesso il M.a.e..

L'autorità giudiziaria "di emissione" dovrà, innanzitutto, indicare il numero totale dei reati per i quali si richiede l'arresto e la consegna; e poi fornire una descrizione sintetica del fatto storico, con particolare riferimento alle circostanze di tempo e di luogo ed al grado di partecipazione della persona ricercata.

In generale, deve trattarsi di una narrazione sintetica, limitata alle circostanze essenziali, specie ove si proceda per reati compresi nella "lista" contenuta nello stesso campo e), posto che in questi casi l'autorità di esecuzione non potrà eseguire la verifica sulla doppia incriminazione.

In particolare, va ricordato che non è necessario riportare nel M.a.e. l'intero capo d'imputazione ovvero tutti gli elementi sui quali si fonda l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento interno. Soltanto in casi di maggiore complessità, o quando si procede per fattispecie non incluse nella "lista", può essere necessaria un'analitica descrizione dei fatti.

Infine, l'esperienza pratica ha dimostrato la necessità che, quando si procede per fattispecie associative, l'autorità "di emissione" fornisca indicazioni specifiche in merito alla partecipazione della persona ricercata.